



ORDINANZA N. 12 DEL 25/11/2025

ISTITUZIONE DI SPAZI RISERVATI DESTINATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DEI DISABILI
(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la normativa vigente agevola la mobilità dei soggetti deboli e delle persone con disabilità tramite la concessione e disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l'apposito contrassegno;

Richiamato l'art. 188 del Nuovo Codice della strada che dispone *"Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento"*;

Preso atto che i sopralluoghi della Polizia Locale hanno fatto emergere istruttorie favorevoli alla realizzazione degli stalli di sosta;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende attivare azioni a salvaguardia della mobilità e dell'autonomia delle persone con disabilità prevedendo stalli di sosta riservati nel rispetto della normativa vigente;

Considerato opportuno istituire nuovi stalli disabili al fine di favorire la mobilità delle persone con disabilità nel rispetto dell'art 7 del Codice della strada che prevede *"Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza [...] riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: [...] dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento"*;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Visto l'art. 188 del C.d.S. e art 381 del Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada;

ORDINA

l'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, in possesso di apposito contrassegno, nelle seguenti strade urbane:

- Piazza Municipio n. 2 (modificati);
- Via Giovanni XXIII n. 1 (esistente);
- Piazza 26 Aprile n. 1 (esistente);
- Via Milano n. 1 (esistente);
- Contrada della Valle n. 1 (esistente);
- Piazza Resistenza n. 1 (nuovo).

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Valle Lomellina;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 25/11/2025



Il Responsabile del Servizio

Carra Paolo